



Procedure concorsuali: obbligo di comunicazione indirizzo P.E.C.

Il Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 221/2012 e modificato con legge 228/2012, ha apportato alcune modifiche alla legge fallimentare, riguardanti la disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.

Il decreto legge ha, tra l'altro, anche modificato l'art. 93 della legge fallimentare introducendo il comma 2-bis: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata."

Ai sensi del suddetto comma, pertanto, **il curatore fallimentare, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore entro 10 giorni dalla loro nomina devono comunicare al registro imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.**

Questo nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2013.

Le istruzioni sotto riportate sono valide anche per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le procedure già in essere alla data di entrata in vigore della norma e per le quali era stata già effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 legge fallimentare e dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.

Avvertenze: La PEC della procedura concorsuale non deve essere confusa con la PEC dell'impresa.

La PEC della procedura concorsuale dovrà essere inserita esclusivamente nell'int. P del curatore / commissario (nell'apposito campo "e-mail certificata" inserito nel riquadro relativo alla residenza).

In caso di **società**, ai sensi dell'art 49 regio decreto 19 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) con l'inserimento della PEC del curatore verrà eliminata la PEC dichiarata dall'impresa (ai sensi della legge 2/2009), a meno che il curatore nel quadro Note della pratica richieda espressamente di mantenerla in quanto da egli stesso monitorata.

In caso di **imprese individuali**, la PEC dichiarata dall'impresa verrà mantenuta, a meno che nel quadro Note il curatore non ne chieda espressamente la eliminazione.

La comunicazione dell'indirizzo PEC può essere effettuata contestualmente alla comunicazione del curatore ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010, ed inviata entro 10 giorni dalla nomina del curatore stesso.



1.1 DITTA INDIVIDUALE - Iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del curatore/ commissario

Soggetto obbligato: il curatore/ il commissario

Termine: entro 10 giorni dalla nomina (per le nuove procedure)

Modalità di

elaborazione:

Starweb

Comunicazione Unica Impresa → ~~V~~ variazione

Inserire i dati dell'impresa, nel riquadro Comunicazione di: espandere

Procedure concorsuali

quindi selezionare

Comunicazione PEC (legge 228/2012 – art. 1 comma 19)

sotto i dati del curatore cliccare su *Modifica*, quindi inserire l'indirizzo PEC, salvare ed eventualmente compilare il quadro Note

Allegati: nessuno

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 10,00 modalità telematica; € 20 su supporto informatico ¹

Imposta di bollo: esente

¹ L'esenzione è consentita solo alle procedure che non presentano disponibilità: l'insussistenza di fondi dovrà essere dimostrata allegando alla pratica telematica copia di apposita attestazione rilasciata dal Giudice Delegato.



1.2 SOCIETÀ - Iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del curatore/ commissario

Soggetto obbligato: il curatore/ il commissario

Termine: entro 10 giorni dalla nomina (per le nuove procedure)

Modalità di

elaborazione: **Fedra** : Mod. S2 + Int.P, opzione modifica persona, compilato nei riqu. 1/ e 2/ con indicazione dell'indirizzo PEC del curatore + quadro

Note

oppure in alternativa

Starweb

Comunicazione Unica Impresa → **Variazione**

Inserire i dati dell'impresa , nel riquadro Comunicazione di: espandere

Procedure concorsuali

quindi selezionare

Comunicazione PEC (legge 228/2012 – art. 1 comma 19)

sotto i dati del curatore cliccare su *Modifica*, quindi inserire l'indirizzo PEC , salvare

ed eventualmente compilare il quadro Note

Allegati: nessuno

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 10,00 modalità telematica; € 20 su supporto informatico ²

Imposta di bollo: esente

² L'esenzione è consentita solo alle procedure che non presentano disponibilità: l'insussistenza di fondi dovrà essere dimostrata allegando alla pratica telematica copia di apposita attestazione rilasciata dal Giudice Delegato.